

Motivi e principali argomenti

Con il proprio ricorso, la Commissione sostiene che la normativa fiscale belga produce una restrizione ingiustificata della libera circolazione dei capitali, in quanto in forza della stessa i dividendi corrisposti a persone fisiche da società con sede in un altro Stato membro oppure in uno Stato SEE/EFTA (i dividendi «entranti») sono assoggettati ad un'imposizione fiscale identica a quella relativa ai dividendi corrisposti da società con sede in Belgio (i dividendi «domestici»), senza tenere conto delle ritenute alla fonte applicate nello Stato in cui sono generati i dividendi. Una siffatta normativa penalizzerebbe le transazioni transfrontaliere dei capitali perché dissuaderebbe i singoli contribuenti dall'investire in azioni di società estere e, al contempo, ostacolerebbe la raccolta di capitali in Belgio da parte di società con sede in altri Stati membri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l'11 luglio 2008 — 1. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, 2. Metro Cash & Carry BV e 3. Remo Zaandam BV/Diesel SpA

(Causa C-324/08)

(2008/C 272/10)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: 1. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, 2. Metro Cash & Carry BV e 3. Remo Zaandam BV

Resistente: Diesel SpA

Questioni pregiudiziali

1) Se, nel caso in cui prodotti recanti un marchio, siano stati precedentemente immessi nel mercato all'interno del SEE, ma non dal titolare del marchio né con il suo esplicito consenso, per valutare se ciò sia avvenuto con il consenso (implicito) del titolare del marchio, ai sensi dell'art. 7, n.1, della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (89/104/CE) ⁽¹⁾, occorra applicare gli stessi criteri stabiliti per il caso in cui tali prodotti siano stati precedentemente immessi in commercio al di fuori del SEE da parte del titolare del marchio o con il suo consenso.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione, quali criteri — desumibili o meno dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, citata al precedente punto 3.6.4.2, nella sentenza 22 giugno 1994, causa C-9/93, IHT Danzinger/Ideal Standard, Racc. 1994, pag. I-2757 — debbano essere applicati alla prima ipotesi formulata in tale questione per stabilire se sussista un consenso (implicito) del titolare del marchio, ai sensi della direttiva menzionata.

⁽¹⁾ GU 1989, L 40, pag. 1.

Ricorso proposto il 18 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-329/08)

(2008/C 272/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e G. Rozet, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE ⁽¹⁾, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 19 di tale direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2004/35/CE è scaduto il 30 aprile 2007. Orbene, alla data di presentazione di questo ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le misure necessarie per trasporre la direttiva per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale.

⁽¹⁾ GU L 143, pag. 56.